

INPS

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 2 GENNAIO 2026

Oggetto: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto, in particolare, l'articolo 37 del citato Regolamento che disciplina la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (*Data Protection Officer*) alla quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ai sensi del par. 1, lett. a) del predetto articolo;

Considerato che l'INPS è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del predetto Regolamento;

Visti, altresì, gli articoli 38 e 39 del Regolamento medesimo, che disciplinano la posizione e i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati;

Viste le "Linee guida sui Responsabili della protezione dei dati" del 5 aprile 2017, adottate in materia di protezione dei dati personali, dal Gruppo di lavoro "ARTICOLO 29";

Visto il "Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico" adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n.186 del 29 aprile 2021;

Tenuto conto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del suindicato Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del suddetto Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di

protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Tenuto conto, altresì, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, par. 5, del suddetto Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati è designato sulla base delle qualità professionali e in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e che, ai sensi del par. 6 del medesimo articolo, può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

Tenuto conto che con determinazione presidenziale n. 2 del 28 marzo 2023 il dott. Adriano Morrone – dirigente di II fascia di ruolo dell'Istituto - è stato designato Responsabile della protezione dati dell'Istituto, fino al 31 dicembre 2025;

Preso atto che, a seguito dell'apposito interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale, con determinazione del Direttore generale n.258 del 24 dicembre 2025 è stato conferito al dott. Adriano Morrone, l'incarico dirigenziale di livello non generale di responsabile dell'*"Ufficio per le attività del Responsabile della protezione dei dati"* per un triennio a decorrere dal primo gennaio 2026;

Tenuto conto dell'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali del dott. Adriano Morrone - maturata anche in qualità di Responsabile della protezione dei dati dell'INPS - la specifica conoscenza dell'organizzazione e della complessa attività svolta dall'Istituto,

nonché dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare,

DETERMINA

di designare, sulla base di quanto indicato in premessa, il dott. Adriano Morrone quale Responsabile della Protezione dei Dati dell'INPS fino al 31 dicembre 2028.

Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati saranno resi disponibili nella pagina intranet dell'Istituto, comunicati al Garante per la protezione dei dati personale e pubblicati sul sito istituzionale.

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava